



**Istituto Comprensivo Statale di Porretta Terme  
Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria I° grado**

*via Marconi, 61 - Porretta Terme  
ALTO RENO TERME 40046 (BO)*

*Tel. 0534/22448 – fax 0534/24414 - e-mail: BOIC832006@istruzione.it  
[www.icporretta.edu.it](http://www.icporretta.edu.it)*

Circolare n. 098

Alto Reno Terme, 19.11.2024

Alle famiglie  
Ai docenti  
Al personale ATA  
e p.c. al DSGA

**Oggetto: Disposizioni per il rafforzamento del rispetto dell'obbligo scolastico ai sensi della L. 159  
del 13 novembre 2023.**

Con la presente si ricorda che la Legge in oggetto, il cosiddetto “Decreto Caivano”, ha sostituito l’art. 114 del T.U. della Scuola (D.Lgs. 297/1994) con una nuova disciplina sull’esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici, ai fini della vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione, prevedendo **il rafforzamento del rispetto dell'obbligo scolastico, con l'inasprimento delle pene verso i soggetti inadempienti.**

Il decreto prevede che il sindaco, mediante accesso all’Anagrafe Nazionale dell’Istruzione, individui i minori non in regola con l’obbligo di istruzione e ammonisca senza ritardo il responsabile dell’adempimento dell’obbligo medesimo, invitandolo ad ottemperare alla legge. Nelle more dell’attivazione dell’ANIST, l’ufficio alunni della scuola cura la trasmissione al sindaco, entro il mese di ottobre, dei dati relativi ai minori, soggetti all’obbligo di istruzione, regolarmente iscritti presso l’istituzione scolastica.

Durante l’anno scolastico i docenti e l’ufficio alunni verificano la frequenza degli alunni soggetti all’obbligo di istruzione, individuando quelli che sono **assenti per più di 15 giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi**, predisponendo i conseguenti atti a firma del dirigente scolastico per la notifica al responsabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione. Nel caso in cui l’alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione, il dirigente scolastico, a seguito dell’istruttoria dei docenti e dell’ufficio alunni, avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all’ammonizione del responsabile medesimo, invitandolo ad ottemperare alla legge.

In ogni caso, costituisce **elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato, senza giustificati motivi.**

In caso di violazione dell’obbligo di istruzione, il sindaco procede ai sensi **dell’art. 331 del codice di procedura penale.**

***Mancato adempimento***

La persona responsabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione già ammonita dal sindaco per ottemperare alla legge, che non prova di procurare altrimenti l’istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del

sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammontazione, **è punito con la reclusione fino a due anni.**

### ***Elusione dell'obbligo***

La persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, già ammonito dal sindaco per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, il quale non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammontazione, **è punito con la reclusione fino a un anno.**

Con l'occasione si precisa anche che, nelle situazioni di numerose assenze per motivi di salute, per cui possa essere messa a rischio la validità dell'anno scolastico (nella scuola secondaria) o vi possa essere il rischio di elusione dell'obbligo (nella scuola primaria e secondaria), nonostante la normativa non preveda più che l'alunno sia riammesso a scuola con certificato medico dopo un malattia superiore a cinque giorni, la famiglia può chiedere al pediatra un certificato che il medico ha il dovere di rilasciare, se ha effettivamente riscontrato una stato di malattia. Se non vi sono particolari criticità nella frequenza scolastica e l'alunno non ha registrato molte assenze nel corso dell'anno scolastico, nei casi sporadici di malesseri o influenze non si rende necessario richiedere il certificato medico.

Tutto ciò premesso, si invitano le famiglie a giustificare immediatamente le assenze dei figli e i coordinatori di classe e interclasse a segnalare tempestivamente i casi di mancata frequenza scolastica, di frequenza irregolare e di mancate giustificazioni.

LA COLLABORATRICE VICARIA  
Claudia Vignali

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Dott.ssa Luisa Macario  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa sensi e  
per gli effetti dell' art.3, co.2, D.Lgs. n. 39/93)